I. Stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. PRINCIPALI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ NEL 2009

1.1. PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

1.1.1. Trattamenti collegati allo svolgimento di funzioni di giustizia e di sicurezza pubblica

Nel corso del 2009 gli interventi del Garante in materia di giustizia e di sicurezza pubblica hanno riguardato profili relativi sia alla sfera internazionale sia a quella interna.

Nell'ambito dell'azione comune deliberata dall'Autorità di controllo Schengen (istituita dall'art. 115 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) volta ad accertare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati da parte degli Stati membri a fini di sorveglianza discreta o di controllo specifico (art. 99 della Convenzione), il Garante ha svolto, ai sensi dell'art. 160 del Codice, presso i competenti uffici, centrali e periferici, del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, accertamenti sulla liceità e correttezza dei trattamenti ivi effettuati in attuazione della Convenzione.

In esito a tali accertamenti l'Autorità, con *provvedimento* 12 novembre 2009, ha chiesto al citato Ministero un rafforzamento delle misure impiegate a tutela delle informazioni (segnalazioni su soggetti non appartenenti all'area Schengen, persone scomparse, estradizioni, notifiche di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) trattate in applicazione dell'Accordo di Schengen, che prevede lo scambio delle medesime tra le banche dati delle forze di polizia dei paesi aderenti, al fine di garantire meglio la sicurezza delle frontiere.

Le misure prescritte attengono, in sintesi, alla tracciabilità degli accessi al sistema informatico, che devono basarsi su procedure certificate, su cui dovrà vigilare un'unità di *auditing* potenziata e responsabile della sicurezza dei dati.

Analoga accortezza dovrà essere adottata per garantire i flussi informativi della Divisione SIRENE che raccoglie, dal Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento di pubblica sicurezza e dagli uffici di polizia interessati, le informazioni aggiuntive ritenute utili a dare seguito alle segnalazioni e le trasmette agli uffici dell'omologa Divisione del Paese in cui il soggetto è stato rintracciato.

La sala *server* delle Divisioni N-SIS e SIRENE dovrà essere protetta mediante l'adozione di una procedura speciale di *strong authentication*, ottenuta dalla combinazione di più credenziali di accesso (*badge* nominativo e dispositivo basato su una caratteristica biometrica); dovrà inoltre essere garantita la disponibilità e la continuità di esercizio della banca dati adottando piani di prevenzione che impediscano la sospensione dei servizi.

Con *provvedimento* 10 settembre 2009 [doc. *web* n. 1658464] il Garante ha altresì espresso parere favorevole su uno schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, relativo alla trasmissione telematica delle notizie di reato e degli esiti dei procedimenti penali ad esse connessi tra il Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza e le procure della Repubblica.

Il Protocollo disciplina la collaborazione tra le due amministrazioni per dare attuazione al progetto denominato "Notizie di Reato1" (NdR1), volto a migliorare l'efficienza e la rapidità nell'acquisizione delle notizie di reato da parte delle procure e ridurre i tempi di trasmissione delle informazioni relative alle conclusioni dei procedimenti penali dalle procure alle forze di polizia.

Ciò potrà favorire un più rapido e puntuale aggiornamento dei dati personali trattati presso il Ced, nel rispetto dei requisiti di esattezza e completezza.

Il *parere* tiene conto dei chiarimenti forniti dai due ministeri nel corso di alcuni incontri tecnici tenuti presso l'Autorità, che hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del progetto relativi alla corretta identificazione delle parti che comunicano fra loro (forze di polizia e procure) e dei sistemi informatici (S.d.i. del Ced e Re.ge delle procure) che alimentano il flusso tra le amministrazioni; l'esclusiva disponibilità e gestione da parte delle procure delle notizie di reato trasmesse dalle forze di polizia;

la più analitica descrizione delle modalità di accesso e i tipi di informazioni "visibili" relative alle notizie di reato "segretate".

Si segnala altresì il *provvedimento* 16 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1689683], con cui il Garante ha espresso parere favorevole, con condizioni, in ordine ad uno schema di decreto recante regole tecnico-operative sul processo civile telematico, in sostituzione del d.m. del 17 luglio 2008. Il Garante ha richiesto, in particolare, una più precisa definizione dei soggetti legittimati alla consultazione del sistema informativo civile, nonché misure volte a garantire la sicurezza dei dati e del sistema, con particolare riferimento alle procedure di controllo degli accessi - necessariamente selettivi - ed ai sistemi di autenticazione.

Per quanto riguarda la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico, in data 28 maggio 2009 il Garante ha espresso *parere* [doc. *web* n. 1624697] favorevole, con osservazioni, in ordine a uno schema di accordo tra Italia e Usa per il contrasto di gravi forme di criminalità che prevede, tra l'altro, un rilevante flusso di dati personali tra gli organi investigativi dei due Paesi e l'accesso ai profili del Dna relativi a soggetti condannati o imputati di *"serious crimes"*. Il Garante ha suggerito al Governo, in particolare, di meglio precisare la tipologia delle *"gravi forme di criminalità"* il cui contrasto legittima lo scambio informativo dei dati, anche in ragione delle rilevanti difformità tra i sistemi penali italiano e statunitense federale; di perfezionare le norme suscettibili di legittimare il trattamento di dati personali per finalità estranee all'accordo e diverse da quelle per le quali i dati sono stati acquisiti; di migliorare la formulazione delle norme sull'accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano, evitando il rischio di comprimere eccessivamente il controllo dell'interessato medesimo sul trattamento dei propri dati personali.

1.1.2. Trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico

Nel periodo di riferimento ha avuto un seguito la questione riguardante i termini entro i quali i fornitori di servizi telefonici e telematici avrebbero dovuto conformare i propri sistemi alle misure e agli accorgimenti prescritti con il *provvedimento* del 17 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1482111], integrato il 24 luglio 2008

[doc. *web* n. 1538224], di cui si è già dato conto nella *Relazione 2008*, p. 173.

Associazioni rappresentative del settore delle comunicazioni elettroniche, in ragione di un sostanziale, ma non ancora integrale, adeguamento alle prescrizioni ivi contenute hanno infatti richiesto di prorogare i termini.

L'Autorità, in ragione della complessità degli interventi a tal fine necessari, nonché della mole degli investimenti complessivi previsti e di quelli già impegnati, ha accordato - anche se limitatamente ad alcune misure specificamente indicate - la richiesta proroga. Pertanto, con *provvedimento* 29 aprile 2009 (in *G.U.* 11 maggio 2009, n. 107 [doc. *web* n. 1612508]), è stato fissato il nuovo termine del 15 dicembre 2009, richiedendo altresì a tutti i titolari del trattamento interessati, entro la medesima data, la conferma delle misure e degli accorgimenti adottati e l'attestazione dell'integrale adempimento.

1.1.3. Sicurezza e trasparenza dei dati relativi all'attività tributaria

Gli accertamenti svolti sul sistema informativo della fiscalità, per la rilevanza dei dati trattati e la forte incidenza sulla vita dei cittadini, hanno evidenziato l'esigenza di rafforzare le garanzie per gli interessati, in termini di correttezza dei trattamenti e di sicurezza dei sistemi.

La complessità delle banche dati e delle misure da porre in essere ha portato, in diversi casi, a prorogare i termini stabiliti in precedenza.

In questo quadro, con *provvedimento* 7 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1664231], anche sulla base di accertamenti ispettivi, l'Autorità ha individuato una serie di prescrizioni per il trattamento di dati personali effettuato a fini di riscossione a mezzo ruolo, la cui gestione è stata ricondotta in capo all'amministrazione finanziaria, che la esercita mediante la società Equitalia e le altre società del gruppo, a seguito di una recente riforma.

Le prescrizioni impartite nell'articolato *provvedimento* riguardano, in sintesi: le sfere di competenza e le responsabilità dei predetti soggetti rispetto al trattamento dei dati, al fine di regolare con precisione le rispettive attribuzioni ed assicurare il corretto trattamento delle informazioni; l'esigenza di informare più chiaramente i contribuenti

sull'uso dei dati personali e di utilizzare dati indispensabili - eliminando quelli non necessari - e aggiornati, con tempi di conservazione strettamente correlati alle effettive esigenze; l'elevazione del livello di sicurezza per gli accessi ai diversi sistemi, con riferimento altresì agli accessi da parte degli enti locali - anche attraverso società esterne - ai fini della riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art. 83, comma 28-*sexies*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

L'Autorità ha prescritto, inoltre, all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia l'adozione di idonee e concrete procedure di *audit*, anche periodiche, sugli accessi all'anagrafe tributaria effettuati a fini di riscossione, basate sul monitoraggio delle transazioni, nonché su verifiche periodiche - anche a campione - sull'attualità della pendenza soprattutto in relazione ai ruoli ante riforma. Tali controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei.

Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge, il Garante ha impartito prescrizioni analoghe alla Regione Sicilia e alle società che si occupano della riscossione a mezzo ruolo sul territorio regionale.

Sempre per quanto attiene al delicato tema degli accessi al sistema, con *provvedimento* 26 marzo 2009 [doc. *web* n. 1605576], su richiesta dell'Agenzia, nel prorogare i termini per alcuni adempimenti, il Garante ha previsto che gli enti esterni abilitati ad accedere all'anagrafe tributaria attraverso i propri amministratori locali (deputati alla gestione delle utenze) accertino, sotto la propria responsabilità, l'attualità di ciascuna utenza attiva.

L'Autorità ha altresì previsto che i medesimi enti inibiscano gli accessi non riconducibili all'art. 19 del Codice (che rinvia a norme di legge o regolamento, nonché ad eventuali comunicazioni al Garante ai sensi del medesimo articolo) e quelli non conformi a quanto stabilito nelle apposite convenzioni, fornendo riscontro di tale verifica nel termine di novanta giorni, all'Agenzia, per la successiva disattivazione, da parte di questa, delle utenze non in uso agli amministratori locali che non siano state verificate.

Con altri *provvedimenti* (26 novembre 2009 [doc. *web* n. 1679426], 24 settembre 2009 [doc. *web* n. 1657692], 2 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640373], 17 luglio 2009

[doc. *web* n. 1639318] e 23 luglio 2009 [doc. *web* nn. 1640317 e 1640349]) in relazione ai collegamenti all'anagrafe tributaria di alcuni enti (Inps, Inpdap, Enpals, Avcp, camere di commercio e Agea), sono stati prescritti misure e accorgimenti necessari a porre rimedio alle carenze riscontrate e ad incrementare i livelli di sicurezza degli accessi.

È stato prorogato da ultimo, con il menzionato *provvedimento* 26 novembre, l'utilizzo delle attuali modalità di accesso, allo scopo di garantire la continuità delle funzioni istituzionali perseguite dagli enti in parola mediante i collegamenti all'anagrafe tributaria; ciò fino al termine delle verifiche in corso su una nuova classe di *web services*, in via di sperimentazione, illustrata al Garante dall'Agenzia delle entrate.

1.1.4. Giornalismo - Dati di vittime di abusi. Persone e fatti d'interesse pubblico. Accessibilità online *di archivi storici dei quotidiani. Immagini tratte da* social network

Diversi profili dell'attività giornalistica, relativi al rapporto tra la libertà d'informazione e la protezione della sfera giuridica dei singoli, sono stati oggetto d'intervento del Garante nel periodo di riferimento.

Per quanto attiene al bilanciamento tra diritto di cronaca ed esigenza di protezione delle vittime di violenze, con i *provvedimenti* 28 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1696265] e 11 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1696239] l'Autorità ha dapprima bloccato e poi definitivamente vietato, nei confronti di diverse testate giornalistiche, ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, di informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare una vittima di atti di violenza sessuale (nello stesso senso *cfr. Relazione 2008*, p. 7).

Nella specie la vittima, minorenne, pur non individuata nominativamente, era resa identificabile dalla diffusione di dettagliate informazioni relative ai soggetti ritenuti responsabili della violenza (quali le generalità di congiunti e di vicini di casa), nonché di dati relativi alla sua stessa persona (il luogo di abitazione, la composizione del nucleo familiare). Tale diffusione risultava in contrasto con l'art. 114, comma 6, del c.p.p., nonché, segnatamente, con l'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica [doc. *web* n. 1556386] che - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza

rispetto al diritto di cronaca e vieta la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca.

Per quanto riguarda immagini di personaggi famosi riprese in dimore private, sono stati vietati il trattamento e l'ulteriore diffusione sia delle immagini di un noto attore all'interno della sua villa (*Provv.* 18 giugno 2009 [doc. *web* n. 1623306]), raccolte superando fisicamente o con strumenti tecnologici una barriera visiva; sia delle immagini di una importante personalità politica, raccolte con un teleobiettivo all'interno del suo parco privato (*Provv.* 22 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1686747]). In entrambi i casi, invece, non sono stati ravvisati profili di illiceità nel trattamento di immagini acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Di rilievo anche nel 2009 (*cfr. Relazione 2008*, p. 7) la tematica degli archivi storici *online* di giornali, con il contrasto tra l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti seppur risalenti ed il diritto all'oblio vantato dagli interessati.

In alcuni casi, in considerazione del tempo trascorso e della inattualità di vicende risalenti, si è ritenuto che una persistente associazione all'interessato dei fatti conoscibili attraverso gli archivi storici *online* costituisca un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti.

L'Autorità in alcuni provvedimenti ha stabilito pertanto che la pagina *web* contenente i dati personali dell'interessato (qual è il suo nominativo) sia sottratta alla diretta individuabilità tramite i comuni motori di ricerca, pur restando essa inalterata nel contesto dell'archivio e consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo *web* dell'editore (*Provv.* 8 aprile 2009 [doc. *web* n. 1617673], *Provv.* 22 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1695208], *Provv.* 15 gennaio 2009 [doc. *web* n. 1589209]); talvolta si è preso atto degli adempimenti in tal senso posti in essere dalla testata giornalistica titolare del trattamento dopo la presentazione del ricorso (*Provv.* 19 novembre 2009 [doc. *web* n. 1689109]).

Viceversa, in presenza di un persistente interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, trattandosi di vicende direttamente connesse alla sfera di un personaggio pubblico protagonista nell'ambito della vita politica nazionale (candidato alle ultime elezioni politiche ed in lista, al momento della decisione sul ricorso da lui presentato, per le elezioni del Parlamento europeo), la richiesta di sottrarre le notizie alla reperibilità tramite

i motori di ricerca è stata respinta (*Provv.* 22 maggio 2009 [doc. *web* n. 1635938]).

I rischi legati all'uso della rete internet come fonte di informazioni e dati personali sono stati evidenziati dall'accoglimento di due segnalazioni con cui veniva lamentato che, a corredo della notizia del decesso di due persone, su alcuni giornali ed emittenti televisive erano state pubblicate fotografie acquisite direttamente da un noto *social network*, erroneamente attribuite, per pura omonimia, ai deceduti. In siffatte pubblicazioni l'Autorità ha riscontrato una violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, poiché sono state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati (*Provvedimenti* 6 maggio 2009 [doc. *web* nn. 1615317 e 1615339]).

1.1.5. Iniziativa economica - Profilazioni personalizzate e marketing *telefonico*

In materia di *marketing* alcune significative decisioni dell'Autorità sono state funzionali ad assicurare la correttezza del trattamento dei dati, in particolare con riferimento ad informativa e consenso dell'interessato.

Si è riferito in altra parte della presente *Relazione* (*par.* 1.1.2.) delle norme temporanee ovvero dell'art. 44, comma 1-*bis*, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in l. 27 febbraio 2009, n. 14 che hanno consentito, in via derogatoria, fino al 31 dicembre 2009, per fini promozionali, l'utilizzo dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici precedentemente al 1° agosto 2005, nonché del *provvedimento* del Garante 12 marzo 2009 [doc. *web* n. 1598808] volto a precisare i limiti entro i quali le società che effettuano attività promozionale, anche tramite *call center*, possono avvalersi di tali disposizioni.

Al riguardo, tuttavia, è intervenuto l'art. 20-*bis* della l. 20 novembre 2009, n. 166 (in *G.U.* 24 novembre 2009, S.O. n. 215, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 25 settembre 2009, n. 135), che ha modificato l'art. 130 del Codice, consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto